

# Statuto ACOI

## ART. 1 (Costituzione)

È costituita, sotto forma di associazione, una società scientifica tra i Chirurghi degli Ospedali Italiani che prende la denominazione di "Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani" in breve A.C.O.I.

## ART. 2 (FINALITÀ)

L'Associazione ha come finalità:

- la valorizzazione dell'attività chirurgica nelle strutture Ospedaliere e nelle istituzioni sanitarie Italiane;
- la difesa degli interessi morali, culturali, normativi ed economici della categoria;
- la promozione e sviluppo della attività scientifica, di ricerca, di aggiornamento professionale e di formazione permanente degli associati anche attraverso la determinazione di programmi annuali di Educazione Medica Continua realizzati in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- la elaborazione di linee guida e protocolli e la promozione di trials di studio in materia chirurgica anche attraverso la collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR) e tutte le realtà istituzionali nell'attività di studio e di ricerca scientifica in ambito sanitario.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle statutariamente definite; in particolare non può svolgere attività di tutela sindacale; La stessa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs.4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza politica ed economica, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

## ART. 3 (SEDE)

L'Associazione ha sede in Roma alla Viale Pasteur, 65

## ART. 4 (Soci)

Possono essere ammessi come Soci Ordinari dell'ACOI i laureati in Medicina e Chirurgia che esercitino attività Chirurgica in qualità di:

1. dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale nelle sue varie strutture e settori di attività;
2. dipendenti di case di cura private;
3. liberi professionisti.

Possono essere ammessi come Soci juniores dell'ACOI i Medici in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione in Chirurgia.

I candidati a Socio Ordinario e Junior debbono presentare domanda di ammissione secondo le norme regolamentari.

L'accettazione delle domande è subordinata al voto deliberante del Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua che viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa dovuta dai Soci juniores può essere ridotta in base a deliberazione del Consiglio Direttivo. Le quote versate risultano intrasmissibili e non rivalutabili, inoltre non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale per atto tra vivi né a causa di morte.

Possono essere Soci Onorari dell'ACOI i Chirurghi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei riguardi dell'Associazione o recato importanti contributi allo sviluppo scientifico ed organizzativo della Chirurgia.

Sono nominati dal Consiglio Direttivo secondo le norme regolamentari e non possono superare il numero di trenta.

Non sono soggetti al pagamento della quota associativa.

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, fatto salvo quanto sopra specificato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato il diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione in particolare di esprimere il voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, e per le deliberazioni di cui l'Assemblea è competente.

La qualifica di socio dell'Associazione decade per:

- dimissioni
- morosità
- comportamenti indegni, posizioni incompatibili e in conflitto con gli interessi ed indirizzi dell'Associazione, oppure altri gravi motivi, previa contestazione degli stessi all'interessato. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, nei modi previsti dalle norme regolamentari.

## **ART. 5 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono in qualità di soci
- contributi, erogazioni, donazioni, o lasciti da parte di Enti pubblici, società e privati espressamente destinati all'Associazione
- proventi derivanti dalla gestione del patrimonio
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività

## **ART.6 (Organi dell'Associazione)**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Segretario
5. il Tesoriere
6. il Collegio dei Revisori dei Conti
7. il Collegio dei Garanti
8. il Consiglio Nazionale
9. il Comitato Scientifico

L'Assemblea dei Soci rappresenta il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Essa è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; viene convocata dal Presidente che fissa la sede e l'ordine del giorno della riunione, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e l'urgenza, oppure su richiesta di almeno 1/5 dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente deve essere fatta per iscritto, a mezzo raccomandata con 15 giorni di preavviso a ciascun Socio, all'indirizzo risultante dal Libro Soci o attraverso gli organi di informazione dell'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Le richieste di inserire argomenti nell'Ordine del Giorno devono pervenire al Consiglio Direttivo sottoscritte da almeno cinquanta Soci e tempestivamente.

Hanno diritto di voto i Soci presenti all'Assemblea oppure che si siano fatti rappresentare con regolare delega scritta e firmata.

Non sono ammesse deleghe oltre una.

L'Assemblea regolarmente convocata, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
- l'elezione del Presidente e del Segretario di ogni Assemblea
- l'elezione a scrutinio segreto, del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
- l'esame e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consultivo e preventivo
- le delibere in merito alle proposte di modifica dello Statuto
- l'approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione
- le delibere in merito alle proposte ed agli argomenti indicati nell'ordine del giorno dell'Assemblea
- la delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione stessa
- la delibera di scioglimento e liquidazione dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio

Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza relativa.

## **ART. 7 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri, un Presidente, eletto tra i Soci, il Presidente del Consiglio decaduto, di diritto, e sette Consiglieri, eletti tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.

I Consiglieri possono essere eletti due volte come tali.

Il Presidente non è rieleggibile come tale.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri due VicePresidenti e nomina fiduciarmente il Segretario ed il Tesoriere anche tra i non membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente in via ordinaria e in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre Membri, per lettera o telefonicamente.

Partecipano alle riunioni del Consiglio anche il Segretario ed il Tesoriere che, se non ne sono Membri effettivi, non hanno diritto di voto, anche se possono essere chiamati ad esprimere parere consultivo.

Il Consiglio Direttivo si intende legalmente costituito quando siano presenti almeno cinque Membri.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza relativa dei presenti.

Decade da Membro del Consiglio Direttivo il componente che non partecipi per quattro volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso, salvo comprovato impedimento.

Nel caso si renda vacante un posto nel Consiglio, subentra il Socio che abbia totalizzato, fra i non eletti nell'Assemblea elettiva del medesimo Consiglio, il maggior numero dei voti.

Dalla nomina di Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Fermo restando che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione, a tal fine già in fase di candidatura devono presentare una specifica dichiarazione che tenga conto anche dell'insussistenza di situazioni o l'esercizio di attività o partecipazione ad esse, che possano creare cause di conflitto d'interesse con l'Associazione. Il regolamento interno definisce le incompatibilità e il conflitto di interessi delle cariche interne e esterne all'Associazione con lo scopo di garantire l'imparzialità e l'obiettività nelle valutazioni e nelle decisioni adottate in modo da escludere qualsiasi tipo di condizionamento.

Funzioni del Consiglio Direttivo:

- guidare, rappresentare ed amministrare l'Associazione
- eleggere nel proprio seno i Vice-Presidenti con voto segreto e a maggioranza relativa
- nominare il Segretario ed il Tesoriere
- attuare le delibere dell'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento delle finalità dell'Associazione
- stabilire in base alle proposte dei Soci, le Sedi ed i temi di lavoro delle manifestazioni congressuali e vigilare sul loro svolgimento
- proporre all'Assemblea la nomina dei Soci Onorari
- predisporre il bilancio annuale preventivo e il rendiconto consultivo per l'approvazione dell'Assemblea
- proporre le quote associative annuali che devono essere ratificate dall'Assemblea
- deliberare in merito all'accettazione e alla decadenza dei Soci
- proporre le modifiche dello Statuto
- collaborare con il Presidente nella formulazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea
- promuovere, l'istituzione di Commissioni, nominandone i Membri, per lo studio e l'esecuzione delle iniziative consone alle finalità dell'Associazione e l'attività di aggiornamento permanente,

- predisponendo i programmi annuali
- intrattenere i rapporti con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e tutte le organizzazioni di ricerca e scientifiche in ambito sanitario
- scegliere uno specifico organo di comunicazione (giornale, rivista, bollettino, sito web) come espressione ufficiale dell'Associazione, il sito web istituzionale dovrà comunque contenere il costante aggiornamento dell'attività scientifica e dovrà rendere pubblici i bilanci preventivi e consultivi, entro 15 (quindici) giorni dalla loro approvazione e gli incarichi retribuiti dall'Associazione;
- nominare i membri del Comitato Scientifico, per il controllo della qualità delle attività scientifiche dell'Associazione.

#### **ART. 8 (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio; ne dispone della firma, convoca almeno due volte l'anno il Consiglio Direttivo e a sua discrezione ogni qualvolta lo ritenga necessario; lo presiede, vigila sulla attuazione delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e stabilisce l'ordine del giorno.

Può delegare un VicePresidente o un altro Membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo nei singoli atti.

Convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci una volta l'anno, l'Assemblea straordinaria quando ne ravvisi la necessità, il Consiglio Nazionale per i compiti specifici.

Di regola gli ordini di spesa e gli introiti sono firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario e dal Tesoriere.

Per le spese di modesta entità per la gestione ordinaria o in caso di necessità potranno provvedere il Presidente o il Segretario.

Il Presidente può decidere in merito a questioni urgenti, non di carattere finanziario, previa consultazione, anche non formale, dei componenti del Consiglio Direttivo e salvo successiva ratifica da parte dello stesso Consiglio.

I VicePresidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni ed il più anziano di presenza in Consiglio Direttivo e, in caso di equivalenza, di età, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Qualora diventi vacante la carica di Presidente, il VicePresidente che subentra nella carica protempore è tenuto a convocare l'assemblea dei Soci entro sei mesi per l'elezione del nuovo Presidente; quest'ultimo dura in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Presidente che ha sostituito e come tale non può essere rieletto.

#### **ART. 9 (Segretario)**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci anche non membri dello stesso, coadiuva il Presidente nell'organizzazione dell'attività dell'Associazione redige il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo, si occupa della corrispondenza e dell'archivio, prepara l'ordine del giorno su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo, cura i collegamenti con le Sezioni periferiche.

Il Segretario tiene la cura del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché l'elenco dei Soci, è il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni.

Il Segretario può farsi coadiuvare da uno o più Soci di sua scelta, che dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, assumono funzioni di Segretario Vicario e possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

#### **ART.10 (Tesoriere)**

Il Tesoriere è il depositario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili, prepara il bilancio e lo presenta all'Assemblea.

Il servizio di Tesoreria deve essere affidato ad un Istituto di Credito; al relativo c/c hanno accesso il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

È facoltà del Presidente aprire un c/c postale a nome dell'Associazione, al quale debbono avere accesso il Presidente stesso, il Segretario ed il Tesoriere.

Dalla nomina di Tesoriere non consegue alcun compenso.

#### **ART.11 (Presidente Onorario - Collegio dei Garanti)**

L'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, nomina un Presidente Onorario, i cui compiti sono quelli di rappresentanza formale dell'Associazione, in collaborazione con il Presidente in carica, e di Coordinamento del Collegio dei Garanti.

Il Presidente Onorario partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Garanti, assume compiti di comitato di garanzia per ciò che riguarda la vita interna dell'Associazione e di Consiglio di Consulenza per l'attività esterna.

Esso viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci che abbiano acquisito particolari meriti nella vita associativa.

Esso è composto da non più di nove membri compreso il Presidente onorario; a tale carica non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

#### **ART.12 (Sezioni Regionali e Istituti Speciali)**

Possono essere istituite Sezioni Regionali o sub-regionali, i cui compiti riguardano l'organizzazione di attività scientifiche, didattiche e di ricerca sul territorio, nonché l'attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente degli Associati.

Tali sezioni sono affidate ad un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo sino alla scadenza triennale del Consiglio stesso, salvo dimissioni o revoca.

Il Coordinatore, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo nomina i propri collaboratori ed istituisce le Sezioni Provinciali con relativa Segreteria.

Possono inoltre essere costituite Sezioni di Specialità da affidare ad un Coordinatore Nazionale nominato dal Consiglio Direttivo che dura in carica sino alla scadenza dello stesso salvo dimissioni o revoca.

Il Coordinatore propone al Consiglio Direttivo la strutturazione nazionale e territoriale della Sezione nonché il programma di attività scientifiche e formative.

Possono essere istituite Scuole Speciali con finalità formative e didattiche i cui Direttori sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci che abbiano acquisito comprovata esperienza professionale nella materia specifica.

L'attività delle Scuole Speciali è disciplinata da apposito regolamento.

#### **ART.13 (Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre Soci eletti dall'Assemblea Generale.

I Revisori non possono contemporaneamente far parte del Consiglio Direttivo.

Compito del Collegio dei Revisori è quello di controllare ed approvare i bilanci dell'ACOI; a tale carica non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

#### **ART.14 (Consiglio Nazionale)**

Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente, dai Consiglieri, dal Segretario, dal Tesoriere, dai Segretari Vicari, dal Presidente Onorario e dai Membri del Collegio dei Garanti, dai Direttori delle Scuole Speciali, dai Coordinatori di Specialità, dai Coordinatori Regionali, dai Revisori dei Conti, nonché dai Soci facenti parte dei Consigli Direttivi delle altre Associazioni e Società Scientifiche o di organi di Ricerca, Sindacali, Amministrativi o politici con cui l'Associazione ritiene opportuno mantenere un raccordo.

La composizione del Consiglio Nazionale viene individuata dal Consiglio Direttivo all'inizio del mandato e viene periodicamente aggiornata.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente ed ha funzione consultiva per i problemi di maggiore interesse dell'Associazione.

#### **ART.15 (Comitato Scientifico)**

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico, composto da minimo cinque membri che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche Non Soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza in ambito chirurgico.

Il Comitato Scientifico, nomina nel suo ambito un coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine all'attività scientifica, all'assegnazione di borse di studio, a studi e ricerche, verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, tenuto conto anche degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

## **ART.16 (Bilancio consuntivo e preventivo)**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura e successivamente all'approvazione pubblicati sul sito web istituzionale.

## **ART.17 (Avanzo di gestione)**

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ART.18 (Scioglimento)**

L'Associazione si scioglie per le cause previste dal Codice civile e se, in sede di Assemblea, almeno tre quarti (3/4) degli associati abbiano votato a favore dello scioglimento. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto a favore di altre associazioni senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **ART.19 (Clausola compromissoria)**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma.

## **ART.20 (Legge applicabile)**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile e dalle norma che regolano la materia.

*Statuto elaborato ed approvato dai Soci fondatori alla Costituzione della Associazione il 25/11/1980.*

*(Atto Notaio G. Pennacchio - Roma - n°83138/4062)*

*Modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 30/05/1985 e ratificato dal Comitato Direttivo del 17/10/1985.*

*Modificato dall'Assemblea generale dei Soci del 02/12/1989*

*Modificato dall'Assemblea generale dei Soci del 27/05/2005*

*Modificato dall'Assemblea generale dei Soci del 26/05/2006*

*Modificato dall'Assemblea generale straordinaria dei Soci del 08/03/2008*

*Modificato dall'Assemblea generale straordinaria dei Soci del 16/10/2017*